

## **Art. 1** Costituzione

E' costituito il Consiglio Siciliano della Caccia, della Pesca, dell'Ambiente, della Cinofilia e dello Sport, con sede a Palermo .

Il Consiglio Siciliano della Caccia, della Pesca, dell'Ambiente, della Cinofilia e dello Sport svolge la sua attività in tutto il territorio della Repubblica Italiana. Ha finalità tecniche, sportive, cinegetiche, formative, zootecniche e di utilità sociale. Non ha fine di lucro.

L'associazione, di seguito denominata "Consiglio", usa come abbreviazione la sigla "C.S.C.P.A.C.S." e come logo un cerchio azzurro con la Sicilia al centro e 15 stelle dorate ai bordi.

## **Art. 2** Scopi

Il Consiglio Siciliano della Caccia, della Pesca, dell'Ambiente, della Cinofilia e dello Sport (C.S.C.P.A.C.S.) si prefigge il raggiungimento dei seguenti scopi, nell'interesse dei propri associati:

- a) tutela dell'esercizio venatorio e delle attività sportive ad esso connesse nonché della Cinegetica;
- b) tutela della pesca e delle attività sportive alla stessa connesse;
- c) tutela dell'ambiente e del suo patrimonio;
- d) la piena attuazione di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna, sulla pesca nelle acque interne e sulla salvaguardia delle colture agricole e delle attività zootecniche;
- e) promuove politiche di incremento e tutela del patrimonio faunistico;
- f) gestisce allevamenti di fauna ai fini di ripopolamento;
- g) valorizza ai fini zootecnici e sportivi il patrimonio canino ed incrementa la cinofilia, in generale, e in particolare quella riguardante il cane puro da caccia;
- h) organizza in collaborazione con i Gruppi Cinofili e le Società Specializzate di Razza esposizioni, prove di lavoro, con particolare riguardo a quelle specialistiche, ed ogni altra manifestazione cinotecnica, con l'approvazione e riconoscimento dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) e della Federazione Cinologica Internazionale (F.C.I.);
- i) organizza esposizioni, mostre, prove di lavoro ed ogni altra manifestazione cinotecnica;
- j) promuove studi, ricerche , convegni interessanti la cinotecnica;
- k) gestisce ai fini zootecnici e sportivi, in affidamento dalla Regione o altro ente locale, zone cinologiche o altri istituti previsti dalla legislazione regionale, nazionale o comunitaria;

- l) collabora con organismi internazionali, nazionali, istituti di ricerca, Università ed enti di amministrazione centrale e locale per l'effettuazione di censimenti, studi e ricerche sulla fauna migratoria e stanziale;
- m) collabora con organismi internazionali, nazionali, istituti di ricerca, Università ed enti di amministrazione centrale e locale per l'effettuazione di censimenti, studi e ricerche sulle risorse ittiche marine e delle acque interne;
- n) promuove politiche di salvaguardia ambientale anticendio;
- o) promuove la formazione di esperti naturalisti e di tecnici faunistici;
- p) promuove la formazione professionale in materia ambientale, in generale, agricola e zootecnica, accedendo ai piani di formazione professionale previsti dalle norme comunitaria, nazionale e regionale;
- q) promuove la protezione civile contribuendo fattivamente a quanto previsto per tale settore dalla normativa nazionale e regionale;
- r) gestisce direttamente o in affidamento parchi, riserve naturali, oasi, zone rifugio, stazioni di inanellamento, zone di ripopolamento e cattura, riserve marine ed ogni altro istituto previsto dalle leggi comunitaria, nazionale e regionale;
- s) pubblica, a mezzo stampa, periodici, bollettini, di informazioni, libri, riviste utili al perseguimento degli scopi;
- t) promuove gli sports all'aria aperta: micologia, tiro con l'arco, bird-watching, tiro al volo, trekking, escursionismo, atletica e più in generale tutti gli sports riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), dalla Federazione Italiana Discipline con Armi Sportive (F.I.D.A.S.C.) e dalla Federazione Italiana Tiro a Volo (F.I.T.A.V.), organismi ai quali può associarsi;
- u) istituisce per gli scopi previsti dalla vigente legislazione e in ottemperanza alle leggi di Polizia un corpo di guardie giurate volontarie;
- v) promuove iniziative di carattere assistenziale e ricreativo in favore dei propri associati;
- w) assume per i propri soci in forma cooperativistica o altra forma prevista dalla legislazione nazionale e regionale in materia di lavoro incarichi in materia di tutela ambientale o altro;
- x) sviluppa rapporti con altri movimenti, associazioni, federazioni, circoli o gruppi che abbiano le stesse finalità.

In relazione a tali scopi il "Consiglio" rivolge la propria attività alla formazione, educazione ed alla preparazione tecnica dei cacciatori, dei pescatori, dei cinofili, degli usufruttori dell'ambiente, in generale e dei cittadini per la diffusione della cultura ambientale intesa in senso lato. Il "Consiglio" può affiliarsi o aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali come pure possono affiliarsi ad essa altre federazioni, associazioni, gruppi, movimenti, circoli che perseguono gli stessi scopi.

### **Art. 3**

#### **I Soci**

Del "Consiglio" possono fare parte cittadini italiani di ambo i sessi anche iscritti ad altre associazioni o federazioni, purchè non perseguano scopi in contrasto con quelli previsti dal suo Statuto.

Le domande di ammissione devono essere accettate dagli organi sociali che provvederanno a consegnare la relativa tessera di iscrizione.

I soci hanno diritto:

1. di partecipare alle attività associative;
2. di partecipare alle elezioni dei dirigenti del "Consiglio" secondo le norme stabilite nel presente Statuto;
3. di usufruire di tutti i servizi resi dal "Consiglio".
4. ad essere, a loro richiesta e dietro corrispettivo, assicurati per i danni di responsabilità civile e infortuni conseguenti all'attività svolta.

I soci hanno il diritto/dovere:

1. di partecipare attivamente alla realizzazione dei fini istituzionali;
2. di osservare scrupolosamente le disposizioni statutarie o altre disposizioni assunte dagli organi sociali.

La perdita della qualità di Socio si perde:

- a) per recesso o decesso;
- b) per morosità,
- c) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, dovuta a grave infrazione alle disposizioni contenute nel presente Statuto;

La perdita della qualità di Socio importa la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio.

### **Art. 4**

#### **Organi**

Sono organi centrali: l'Assemblea Nazionale, il Coordinamento Nazionale, la Giunta esecutiva nazionale, il Collegio dei revisori, il Collegio dei garanti.

Sono organi periferici: i Coordinamenti regionali, i Coordinamenti provinciali, i Delegati comunali.

Questi organi godono di autonomia gestionale, amministrativa e fiscale.

## **Art. 5**

### Assemblea Nazionale

L'Assemblea nazionale è costituita: dai Coordinatori regionali, dai Coordinatori provinciali, dai Delegati comunali. E' ammesso, in caso di impedimento, la rappresentanza a mezzo delega.

L'Assemblea Nazionale è convocata almeno una volta all'anno ed entro il 30 Giugno a mezzo lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della sua celebrazione.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita da metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione che potrà effettuarsi anche nella stessa giornata qualunque sia il numero degli aventi diritto. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice ad eccezione di quelle riguardanti le modifiche statutarie per le quali occorrono i 2/3 di voti favorevoli degli aventi diritto. I Coordinatori Regionali hanno diritto a tanti voti quanti sono i soci delle rispettive Regioni.

L'Assemblea elegge il Presidente dell'Assemblea e la Commissione elettorale composta da 3 esperti di procedure assembleari.

L'Assemblea:

- a) nomina ogni tre anni il Coordinatore Nazionale, il Vicecoordinatore Nazionale Vicario, il Collegio dei revisori dei conti, il Collegio dei Garanti;
- b) approva le modifiche Statutarie;
- c) approva i Bilanci;
- d) determina le indennità di funzione e carica;
- e) approva le politiche di indirizzo del Consiglio;
- f) approva i regolamenti attuativi;
- g) ratifica le deliberazioni assunte dalla Giunta Esecutiva in via d'urgenza.

Le votazioni vengono effettuate con il voto palese dei presenti. Le votazioni relative alle cariche sociali avvengono per scrutinio segreto.

## **Art. 6**

### Coordinatore Nazionale

Il Coordinatore Nazionale è eletto tra i soci del Consiglio Siciliano della Caccia, della Pesca, dell'Ambiente, della Cinofilia e dello Sport. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne firma gli atti. Presiede il Coordinamento Nazionale e dà attuazione alle delibere degli organi collegiali. Affida, sentito il Comitato Esecutivo, specifiche deleghe al Vicecoordinatore Nazionale Vicario. Adotta con i poteri del Coordinamento Nazionale, le deliberazioni d'urgenza. Tali deliberazioni dovranno essere ratificate dal Coordinamento Nazionale stesso. Il Coordinatore Nazionale convoca l'Assemblea Nazionale e il Coordinamento nazionale. In caso di impedimento o dimissioni le funzioni di Coordinatore Nazionale sono esercitate dal Vicecoordinatore Nazionale Vicario.

## **Art. 7**

### Vicecoordinatore Nazionale Vicario

Esercita le deleghe conferitegli dal Coordinatore Nazionale e ne relaziona al Comitato Esecutivo. Esercita le funzioni di Coordinatore Nazionale in caso di impedimento o dimissioni di questi. Convoca, nel caso delle dimissioni, l'Assemblea Nazionale entro centoottanta giorni per l'elezione di tutti gli organi sociali. In caso di impedimento o dimissioni del Vicecoordinatore Nazionale Vicario assume i poteri, per l'ordinaria amministrazione, il Presidente dei Revisori dei Conti o altro revisore che entro il termine perentorio di sessanta giorni provvede a convocare l'Assemblea Nazionale per eleggere gli organi sociali.

## **Art. 8**

### Coordinamento Nazionale

Il Coordinamento Nazionale è composto dal Coordinatore Nazionale, dal Vicecoordinatore Nazionale Vicario, da un Consigliere eletto dal Coordinamento Regionale di ciascuna Regione. Il Coordinamento Nazionale è convocato ogni qualvolta il Coordinatore Nazionale lo ritenga opportuno o la metà dei suoi componenti ne faccia richiesta. Le riunioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. E' convocato almeno due volte all'anno. Non è ammessa la delega. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore Nazionale.

Il Coordinamento Nazionale:

- a) elegge fra i soci il Segretario Generale del Consiglio;
- b) indirizza l'attività di segreteria;
- c) delibera il regolamento per l'attività di amministrazione, contabilità e cassa;
- d) predispone i Bilanci del Consiglio e approva la spesa e sue variazioni;
- e) costituisce commissioni e conferisce incarichi;
- f) determina le quote sociali;
- g) dichiara la decadenza della qualità di Socio ex art. 3 del presente Statuto;
- h) ratifica le deliberazioni assunte dal Coordinatore Nazionale in via d'urgenza;
- i) provvede all'assunzione o al licenziamento del personale;
- j) ratifica le deliberazioni assunte dalla Giunta Esecutiva in via d'urgenza;
- k) indirizza l'attività dei Coordinamenti Regionali;
- l) nomina Commissari ad acta, per gravi infrazioni al presente Statuto, per mancato funzionamento o prima costituzione di organi sociali a qualunque livello;
- m) sostituisce i dirigenti di organi sociali a qualunque livello che siano cessati dalla carica.

## **Art. 9**

### **Segretario Generale**

Il Segretario Generale del Consiglio organizza la segreteria secondo gli indirizzi formulati dal Coordinamento Nazionale. Risponde della sua attività relazionando semestralmente al Coordinamento Nazionale. E' incaricato di tenere la contabilità e la cassa. E' incaricato della redazione dei verbali dell'Assemblea Nazionale, del Coordinamento Nazionale e della Giunta Esecutiva.

## **Art. 10**

### **Giunta Esecutiva Nazionale**

La Giunta Esecutiva è composta dal Coordinatore Nazionale, dal Vicecoordinatore Nazionale Vicario, dal Segretario Generale. Le decisioni sono adottate all'unanimità. Delibera con i poteri dell'Assemblea Nazionale per i punti b) e d) dell'art. 5 del presente Statuto e con i poteri del Coordinamento Nazionale per i punti b), c), d), e), f), h) k), l) ed m). Le deliberazioni saranno sottoposte per la ratifica agli organismi che sono stati sostituiti. E' convocata con qualunque mezzo dal Coordinatore Nazionale. Procedono, inoltre, alle nomine e alle deliberazioni di cui al successivo art. 24 del presente Statuto

## **Art. 11**

### **Collegio dei revisori dei conti**

E' composto da tre membri effettivi ed uno supplente eletti dall'Assemblea Nazionale fra persone dotate di competenza specifica in amministrazione di associazioni. Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente. Il Collegio controlla la regolare tenuta della contabilità degli organi sociali a qualunque livello, l'osservanza della legge e dello Statuto. Redige il libro dei verbali del Collegio dei revisori dei conti. Dispone ispezioni gestionali o amministrative presso gli organi sociali a qualunque livello. Il Presidente partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Coordinamento Nazionale. Il Collegio, o suoi componenti, possono partecipare, alle riunioni degli organi regionali e provinciali. Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti o altro revisore convoca nel caso previsto all'art. 7 l'Assemblea Nazionale. Entro sessanta giorni dal suo insediamento elabora un regolamento attuativo delle sue funzioni.

## **Art. 12**

### **Collegio dei Probiviri**

E' composto da cinque membri effettivi più due supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale fra persone dotate di competenza giuridica. Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente. E' competente per tutti gli aspetti disciplinari ed elettorali previsti dal presente Statuto e delibera entro novanta giorni dalla ricezione del rapporto o del ricorso. Il Presidente partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Coordinamento Nazionale. Redige il libro dei verbali del Collegio dei probiviri. Entro sessanta giorni dal suo insediamento elabora un regolamento attuativo delle sue funzioni.

## **Art. 13**

### **Coordinamenti Regionali**

I Coordinamenti Regionali sono formati:

- a) dai Coordinatori Provinciali della Regione;
- b) dai Delegati Comunali della Regione.
- c) dal Coordinatore Regionale;
- d) dal Vicecoordinatore Regionale Vicario;
- e) dal Segretario Regionale.

I Coordinatori Provinciali hanno diritto a tanti voti quanti sono i soci delle rispettive province. I Coordinamenti Regionali sono convocati e presieduti dal Coordinatore Regionale o in sua assenza dal Vicecoordinatore Regionale Vicario o in sua assenza dal Coordinatore Provinciale maggiormente rappresentativo. I Coordinamenti Regionali possono essere convocati dai Coordinatori Provinciali che rappresentino almeno un terzo del totale degli associati al "Consiglio" su base regionale. Può essere convocato dal Coordinatore Nazionale.

Le riunioni e le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti. Il Coordinamento Regionale:

- a) elegge fra i soci della Regione il Coordinatore Regionale che rappresenta il "Consiglio" nell'ambito della Regione;
- b) elegge tra i soci della Regione il Vicecoordinatore Regionale Vicario;
- c) elegge tra i soci della Regione il Segretario Regionale anche con funzioni di Cassiere;
- d) svolge le funzioni previste dagli scopi dello statuto e applica regionalmente le funzioni demandate agli organi nazionali;
- e) indirizza l'attività dei Coordinamenti Provinciali;
- f) esegue le deliberazioni adottate dal Coordinamento Nazionale che riguardano la Regione;
- g) elegge tra i soci della Regione il Consigliere della Regione presso il Coordinamento Regionale.

#### **Art. 14**

##### Giunta Regionale Esecutiva

La Giunta Esecutiva Regionale è composta dal Coordinatore Regionale, dal Vicecoordinatore Regionale Vicario, dal Segretario Regionale. Le decisioni sono adottate all'unanimità. Delibera con i poteri del Coordinamento Regionale per i punti 4), 5) e 6) dell'art. 13 del presente Statuto. Le deliberazioni saranno sottoposte per la ratifica al Coordinamento Regionale. E' convocata con qualunque mezzo dal Coordinatore Regionale.

#### **Art. 15**

##### Coordinamenti Provinciali

I Coordinamenti Provinciali hanno sede nel capoluogo di ogni provincia. Svolgono nel territorio provinciale i compiti previsti dallo Statuto. Hanno la più ampia autonomia, nel pieno rispetto dello Statuto e della politica di indirizzo degli organi sociali nazionali e regionali. Sono convocate e presiedute dal Coordinatore Provinciale. Sono formate dai Coordinatori Provinciali e dai Delegati comunali o loro delegati. I Delegati comunali hanno diritto a tanti voti quanti sono i soci che rappresentano. Il Coordinamento Provinciale elegge a maggioranza dei voti dei soci della provincia il Coordinatore Provinciale, il Vicecoordinatore Provinciale Vicario e il Segretario Provinciale. Il Coordinatore Provinciale rappresenta il "Consiglio" nella provincia.

#### **Art. 16**

##### Giunta Provinciale Esecutiva

La Giunta Esecutiva Provinciale è composta dal Coordinatore Provinciale, dal Vicecoordinatore Provinciale Vicario e dal Segretario Provinciale. Le decisioni sono adottate all'unanimità. Delibera su aspetti della vita associativa della provincia e ne rappresenta il massimo organo di governo. Le deliberazioni adottate saranno sottoposte per la ratifica al Coordinamento Provinciale.

#### **Art. 17**

##### I Delegati Comunali

Sono nominati dalla Giunta Regionale Esecutiva su proposta dei Coordinamenti Provinciali. Organizzano, nella più ampia autonomia, nel pieno rispetto sia dello Statuto che dei ruoli assegnati a ciascun organo statutario, la vita associativa del comune di

giurisdizione. Cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi regionali e provinciali. Rispondono del loro operato al Coordinatore Provinciale. I Delegati Comunali per specifiche aree del comune di giurisdizione o per specifici incarichi, possono nominare, con l'approvazione del Coordinatore Provinciale, dei collaboratori. L'avvenuta nomina sarà portata a conoscenza, a cura del Coordinatore Provinciale, del Coordinamento Regionale.

#### **Art. 18**

##### Disposizioni assembleari

Le modalità di svolgimento e convocazione di tutti i consessi previsti dal presente Statuto nonché le ratifiche delle cariche, saranno oggetto di successiva integrazione e regolamentazione da parte del Coordinamento Nazionale. Tale regolamento attuativo conterrà le norme per proporre ricorsi avverso i risultati elettorali.

#### **Art. 19**

##### Durata in carica dei dirigenti.

Tutti i dirigenti del "Consiglio" scadono dalla carica al compimento del triennio. Restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione delle nuove elezioni e relative consegne. E' prevista la rieleggibilità alle cariche sociali.

#### **Art. 20**

##### Provvedimenti disciplinari

Per gravi fatti di ordine morale o disciplinare o per gravi violazioni del presente Statuto il Collegio dei Probiviri a ricezione di apposito rapporto può adottare a seconda della gravità della mancanza i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) censura;
- b) sospensione fino a tre anni;
- c) espulsione.

Contro i provvedimenti adottati è ammesso ricorso alla Giunta Esecutiva Nazionale allargata al Collegio dei Probiviri effettivi e supplenti e al Presidente del Collegio dei Garanti .

#### **Art. 21**

##### Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalle cariche

Tutti i dirigenti debbono essere soci del "Consiglio" ad eccezione di coloro che

rivestono la carica di proboviro e revisore dei conti. I titolari di cariche sociali che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive decadono automaticamente dall'incarico. Non può esistere legame di parentela o affinità entro il secondo grado fra i componenti dei collegi dei revisori e dei probiviri con i Coordinatori, Vicecoordinatori e Segretari.

**Art. 22**  
Patrimonio

Il Patrimonio del "Consiglio" è costituito dai beni mobili e immobili risultanti dai bilanci ed inventari. Il Patrimonio, in caso di scioglimento, è destinato secondo le decisioni dell'Assemblea Nazionale. Chi cessa di far parte, per qualunque motivo del "Consiglio" decade da ogni diritto sul Patrimonio.

**Art. 23**  
Indennità

Le funzioni di dirigente del "Consiglio" nonché quelle di revisore e proboviro sono gratuite, salvo il rimborso delle spese di missione. Possono essere attribuite indennità di funzione.

**Art. 23**  
Scioglimento

Lo scioglimento del "Consiglio" è deliberato dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza di almeno dei 2/3 dei voti degli aventi diritto.

**Art. 24**  
Disposizioni transitorie

I Soci Fondatori del "Consiglio" che sottoscrivono dinnanzi al notaio il presente Statuto nominano il Coordinatore Nazionale, il Vicecoordinatore Nazionale Vicario e il Segretario Generale. Questi riuniti in Giunta Esecutiva Nazionale provvederanno a nominare tutti i dirigenti per tutte le cariche sociali previste dal presente Statuto e ad assumere tutte le deliberazioni che fanno capo a tutti gli organi sociali. Le deliberazioni assunte saranno sottoposte a ratifica entro due anni dalla loro adozione da parte degli organi sostituiti.

**Art. 25**  
Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore contestualmente alla sua sottoscrizione

